

CAMERA DEI DEPUTATI N. 490

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LUPIS

Annunziata l'11 aprile 1949

Modifica dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1949, n. 51,
riguardante i profughi d'Africa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, è stato raggiunto lo scopo di unificare le norme per l'assistenza ai profughi, coordinando e riordinando la materia preesistente contenuta nei decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 29 settembre 1945, n. 646, per le attribuzioni e l'ordinamento del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica e nelle norme inerenti al funzionamento degli uffici staccati del Ministero dell'Africa Italiana. Come è noto, si sono volute altresì precisare le condizioni di assistibilità, stabilendo la concessione delle provvidenze dello Stato soltanto a beneficio di coloro che, in possesso del titolo di profugo, risultassero sprovvisti di qualunque mezzo di sostentamento, richiedendosi quindi di tener conto, se chi chiede l'assistenza abbia — per caso — parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di adempiere a tale prestazione. Le informazioni relative allo stato di bisogno del profugo, tali cioè da accertare l'effettiva mancanza del minimo indispensabile per vivere (giusta i chiarimenti impartiti dal Ministro dell'interno ai prefetti con circolare n. 10227/9 del 23 luglio 1948), devono rinnovarsi trimestralmente, da parte degli uffici provinciali dell'Assistenza post-

bellica, e per i profughi d'Africa dalle sezioni staccate del Ministero dell'Africa Italiana, onde procedere all'immediata revoca dell'assistenza nei confronti di coloro i quali, tra una revisione e un'altra, risultassero occupati o esercenti una qualsiasi attività in proprio, sia pure con proventi irrisori!

Il decreto legislativo n. 556 ha inoltre fissato, per i profughi ammessi alla elargizione del sussidio giornaliero di lire 100 per capo famiglia e di lire 45 per ogni familiare a carico, il termine massimo di durata dell'assistenza di cui trattasi in un anno dalla data dell'ammissione allo stesso beneficio; mentre per gli assistiti nei centri raccolta la durata massima del ricovero è stata stabilita in un anno per i profughi dal territorio nazionale e in diciotto mesi per quelli di altra provenienza.

Vien fatto a questo punto di chiedere perché la legge ha voluto ignorare l'assistenza « fuori campo » consistente nell'assegnazione degli alimenti e delle altre forme di soccorso in vigore nei centri raccolta ai profughi, che, per mancanza di posti, non hanno potuto ottenere il ricovero. Tale assistenza — è opportuno precisare — ebbe origine, a suo tempo, in una circostanza del tutto particolare, es-

sendo stata imposta dall'impossibilità pratica di dar sistemazione a circa 32 mila profughi d'Africa inviati per ragioni politiche da ogni parte del continente in Sicilia e in provincia di Bari, in modo da dimostrare che tale massa non era suscettibile di assorbimento nella vita nazionale e che, quindi, se ne impone il ritorno in terra d'Africa.

Tralasciando l'esame particolareggiato delle norme assistenziali e delle numerose circolari del Ministero dell'interno, abrogative e modificative di disposizioni preesistenti, per le quali è stata presa una netta « posizione » nei riguardi di una massa di disgraziati sempre rinnovantesi a causa degli avvenimenti politici, i cui effetti sono di più lunga durata che non quelli degli avvenimenti bellici, presa di « posizione » che consisterebbe in un peggiore trattamento dei profughi, i quali, avendo dallo Stato meno dell'indispensabile per vivere, secondo lo spirito e la lettera delle disposizioni, devono essere costretti a cercare affannosamente qualunque soluzione precaria pur di sottrarsi ai « benefici » assistenziali !

Non vogliamo qui prendere le mosse per una critica dell'insieme delle norme che hanno regolato la materia, né riaprire la discussione su un argomento che è stato già esaurientemente dibattuto, più che in Parlamento nella pubblica stampa, con argomenti degni veramente di rilievo.

Ci sta a cuore, essendoci giunta la voce dolorante di tanti fratelli, di accordare ad essi un'immediata prova di comprensione che vuole concretarsi nell'aiuto da loro più vivamente reclamato.

La legge n. 51 del 1° marzo 1949, mentre ha modificato — tra l'altro — l'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 19 aprile 1948, n. 556, in favore dei profughi da zone di territorio nazionale, concedendo agli stessi una proroga per la permanenza nei centri di raccolta, dal 31 dicembre 1948 al 30 giugno 1949, non ha accordato ai profughi d'Africa, dall'estero, ecc. nessuna ulteriore proroga, confermando il termine per la cessazione del loro ricovero nei campi al 30 giugno 1949.

Non è il caso di soffermarci su questa sperequazione di trattamento che è costituita dall'aver agevolato gli uni e dall'aver negato qualsiasi considerazione agli altri.

Ci sia lecito rilevare che i profughi d'Africa e di altre zone non comprese nel territorio nazionale sono coloro che si trovano in condizione di più grave disagio, perché alle difficoltà generiche che investono tutte le cate-

rie di profughi si aggiungono per essi delle cause particolari. Basti infatti considerare che i profughi d'Africa hanno risieduto per decenni nei nostri ex possedimenti e moltissimi vi sono nati vivendo in un ambiente... sì bene italiano, ma del tutto speciale e differente da quello della Madre Patria, nella quale tornati per le vicende belliche, trovano difficoltà di assorbimento assai maggiore di quei nuclei di profughi che, prima della guerra, hanno sempre vissuto a stretto e diretto contatto con gli ambienti nazionali.

Come farebbero tali profughi a trovare una sistemazione quando senza discriminazione alcuna, venissero messi sul lastrico e privati di ogni soccorso ? Questo grave interrogativo deve farci riflettere e non può essere soppresso dalle preoccupazioni per le condizioni del bilancio, per le spese ingenti che si sostengono per l'assistenza, ecc.

Pertanto, ci permettiamo di sottoporre all'approvazione del Parlamento la seguente proposta di legge che concede ai profughi di Africa, dall'estero e dalle zone su cui è cessata la sovranità italiana, la proroga dell'assistenza nei centri di raccolta a un anno ancora, e cioè fino al 30 giugno 1950, nonché la proroga alla stessa data dei sussidi ordinari concessi alle stesse categorie ai sensi dell'articolo 3 del più volte citato decreto legislativo n. 556.

Per l'assistenza alimentare « fuori campo », già concessa ai profughi d'Africa residenti in Sicilia ed a Bari, proponiamo che venga prorogato il termine di cessazione alla stessa data del 30 giugno 1950, abrogandosi le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno ai prefetti, in data 18 marzo 1949, con circolare 07917/C/8, per la « liquidazione » coattiva degli assistiti con trattamento vittuario entro il 31 maggio 1949, mediante una erogazione di lire 30 mila a persona.

Le proposte di cui trattasi sorgono da inopugnabili dati di fatto, quali la disoccupazione e la crisi degli alloggi — aspetti tragicamente attuali della situazione di questo dopoguerra — e dalle condizioni morali dei profughi ai quali non può assegnarsi perentoriamente un termine così breve, allo stato delle cose, per ricostruire tutto ciò che la guerra ha loro tolto, invogliandoli, sia pure, con il miraggio di una « liquidazione » !

Pertanto, siamo certi che il Parlamento vorrà prendere nella migliore considerazione la nostra proposta senza esitare su un atto di giustizia e di umanità da cui gli afflitti sicuramente trarranno il più valido conforto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 1° marzo 1949, n. 51, è modificato come segue:

« Per i profughi d'Africa, dall'estero e dalle zone su cui è cessata la sovranità italiana, i quali abbiano già compiuto il periodo massimo di 18 mesi di permanenza nei centri di raccolta, l'ulteriore permanenza nei centri stessi dovrà cessare il 30 giugno 1950.

« La stessa proroga si estende a beneficio dei profughi d'Africa che già usufruiscono dello speciale trattamento vittuario « fuori campo » in Sicilia e in provincia di Bari ».